



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

nn. 23-24 del 30/ 06 /2014

AFFARI GENERALI

Pubblicata in Gazzetta la legge n. 89/2014 di conversione, con modificazioni, del decreto legge sulla competitività e la giustizia sociale: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2014.

Si allega: Prima nota tecnica Anci su articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66

Fonti: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 23-6-2014 e sito Anci

Organismi di diritto pubblico-CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sent.3 giugno 2014 n.2843 (elementi da prendere in considerazione per determinare se un ente privato - nella specie una Fondazione - ha natura di organismo di diritto pubblico e valore costitutivo o meno, a tal fine, dell'inserimento nel conto consolidato elaborato dall'Istat). Nella sentenza in parola il CdS ha precisato che ai fini del riconoscimento della natura di organismo di diritto pubblico di un Ente, **l'inserimento dell'Ente stesso nel conto consolidato elaborato dall'Istat** e nel relativo elenco soccorre qualora non sia evidente che l'organismo esaminato è una P.A.; l'elenco stesso **non ha**, quindi, **valore costitutivo della natura pubblica dell'organismo** stesso, a ciò venendo in considerazione altri profili, in particolare quelli che si basano sulla definizione di "unità istituzionale pubblica", di derivazione comunitaria che fa leva sul **concetto di "controllo" e di "finanziamento" da parte di pubbliche amministrazioni**. In particolare va riconosciuta natura di organismo di diritto pubblico ad una Fondazione ai fini dell'applicabilità dell'art. 1, comma 136, della L.311/2004 nel caso in cui sussistano una serie di indici rivelatori (sottoposizione a controlli pubblicistici in virtù dello statuto; nomina del consiglio di amministrazione da parte di una P.A.; finanziamento da parte della P.A.; attività finalizzata alla soddisfazione di esigenze di interesse generale di assistenza a soggetti disagiati).

Fonte: estratto da LexItalia.it n.6/2014

Derivati: il tribunale torinese sposa la tesi della nullità-Tribunale Torino, sez. I civile, sentenza 17.01.14 Il Tribunale Civile di Torino con sentenza del 17 gennaio 2014 si è posto in linea di continuità con l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla celebre sentenza della Corte d'Appello di Milano del settembre 2013. La Corte ambrosiana aveva definito i derivati *over the counter* come delle “*scommesse legalmente autorizzate*”, spalancando le porte ad una **nozione ampia di nullità del contratto per carenza genetica di causa**. Al contempo, i giudici milanesi avevano discettato sul carattere non decisivo della funzione economica perseguita dallo *swap* (se di copertura o speculativo) accantonando così la nozione di “*causa concreta*” del negozio, a cui fanno riferimento molti Tribunali di merito italiani nelle loro sentenze in materia di derivati IRS. Il caso affrontato dalla prima sezione civile del Tribunale di Torino presenta una sua prima peculiarità degna di nota: il contratto derivato, nella fattispecie, non coinvolgeva un'attività imprenditoriale ma era stato negoziato da una semplice persona fisica in connessione ad un mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa. (.....). **Il Tribunale di Torino**, nella pronuncia in parola, fornisce la sua definizione del derivato *swap*, descrivendolo come “un contratto nominato ma atipico in quanto privo di disciplina legislativa (ovvero solo socialmente tipico), a termine, consensuale, oneroso e aleatorio” la cui funzione economica consiste “nella copertura di un rischio mediante un contratto aleatorio con la finalità di depotenziare le incertezze connesse ai costi dei finanziamenti oppure, in assenza di un rischio da cui cautelarsi, in una sorta di scommessa che due operatori contraggono in ordine all'andamento futuro dei tassi d'interesse”. Il giudice piemontese si richiama espressamente alla celebre sentenza di Milano, riprendendone diversi passaggi non senza mantenere un qualche suo margine di originalità. Anzitutto si **afferma che il contratto derivato, per poter reggersi su di una effettiva causa, deve assumere alcune caratteristiche indefettibili sin dal principio dell'operazione finanziaria**. Più precisamente per il Tribunale torinese, il derivato, per poter dirsi conforme alla legge:

- **non deve porre costi impliciti a carico del cliente;**
- **non deve avere un *mark to market* negativo all'inizio dell'operazione ovvero, nel caso di MTM negativo la banca deve comunque versare un *up front* di corrispondente importo;**
- **deve presentare un'alea ben comprensibile dal cliente.**

La sentenza in commento si muove lungo il solco già tracciato dalla Corte d'Appello di Milano soprattutto quando ribadisce la assoluta necessità di una opportuna consapevolezza, da parte del cliente della banca, circa l'entità del rischio assunto con la stipula dello *swap*. Se è infatti possibile, per il nostro ordinamento, legittimare dei rapporti contrattuali in qualche modo squilibrati a favore di uno dei contraenti, non può essere accettato uno schema negoziale connotantesi per delle alee di cui lo stesso contraente non sia stato – preventivamente ed esaustivamente – messo al corrente. E perché sia garantita al cliente della banca una adeguata consapevolezza sull'entità dell'alea connessa al contratto di *swap*, anche il giudice piemontese (al pari della Corte d'Appello di Milano) ha ritenuto **essenziale la preventiva comunicazione del *mark to market* al momento della firma del contratto, a maggior ragione se esso aveva un valore inizialmente negativo**. L'unica considerazione che sembra fare discostare il Tribunale di Torino dalla sentenza della Corte ambrosiana attiene al concetto di “*causa concreta*”. Mentre la sentenza di settembre dello scorso anno faceva intendere che lo schema di principi generali a presidio degli interessi del contraente debole non può che valere per qualsiasi tipologia di *swap*, potendosi dunque legittimamente parlare di “*causa del contratto*” in senso generale ed ampio, il Tribunale di Torino, viceversa, riprende un

filone di ragionamento già seguito da numerosi Tribunali di merito che tende a distinguere tra “*causa in astratto*” e “*causa concreta*”. Se, dunque, per i giudici milanesi, la mancanza nel derivato *swap* del requisito della consapevolezza sull’alea assunta produce una nullità del negozio per carenza genetica di “*causa*”, a prescindere dal fatto che si tratti di un derivato speculativo o di copertura, per il Tribunale di Torino è invece decisivo compiere un’accurata indagine volta ad individuare la “***causa concreta***” ossia il risultato economico voluto dalle parti. Per il consesso torinese, “la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta funzione economico-sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto. Seguendo tale filone di ragionamento, il Tribunale di Torino è pervenuto a dichiarare nullo lo *swap* per carenza di una “*causa concreta*” nel contratto, motivando sul fatto che la presunta funzione di copertura del prodotto, alla luce delle possibili previsioni sull’andamento dei tassi, era stata congegnata dalla banca sulla base di uno scenario (*quello del possibile rialzo dei tassi*) “non concretamente realizzabile”. Quale conseguenza della declaratoria di nullità del negozio, il cliente della banca, in forza della disciplina in tema di ripetizione dell’indebitato, ha ottenuto la rifusione di tutti gli importi pagati a titolo di differenziali negativi prodotti dallo *swap* nel corso del rapporto, maggiorati degli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale. La pronuncia in commento si candida ad occupare una posizione significativa nell’ambito della giurisprudenza sui derivati, non soltanto perché essa proviene da un organismo giudiziario storicamente non molto sensibile agli interessi dei “contraenti deboli” ma anche perché costituisce uno dei primi segnali di consolidamento dell’orientamento che ha preso vita con la nota pronuncia della Corte d’Appello di Milano del settembre 2013.

Fonte: estratto da Altalex- Newsletter del 15 giugno 2014-estratto da nota di Giuseppe Angiuli

Garante Privacy- relazione 10.06.14: Il Garante Privacy ha presentato la Relazione sul diciassettesimo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy. La relazione traccia il bilancio del lavoro svolto dall’Autorità e indica le prospettive di azione verso le quali occorre muoversi nell’obiettivo di costruire una autentica ed effettiva protezione dei dati personali, in particolare riguardo all’uso delle nuove forme di comunicazione e dei nuovi sistemi tecnologici su cui si è incentrata gran parte dell’attività dell’Autorità. Per garantire un corretto rapporto tra trasparenza della Pa e riservatezza delle persone sono stati presi provvedimenti di divieto nei confronti di alcuni Comuni che avevano pubblicato sul web dati sanitari dei cittadini e sono state adottate le Linee guida sulla trasparenza on line. Rilevante anche l’attività svolta dal Garante a livello internazionale anche in collaborazione con il Consiglio d’Europa, che sta rivedendo la Convenzione sulla protezione dei dati (.....).

Fonte- estratto da relazione del Garante Privacy in data 10.06.2014-Altalex-Newsletter del 15.06.14

CONTABILITÀ E BILANCIO

L’entrata c’è ma il Comune la perde (residui attivi): (.....)strutturalmente le amministrazioni locali non riescono mai a incassare nell’anno di competenza tutte le entrate dovute. Un fenomeno che riguarda, non da ieri, la gestione di cassa dei Comuni. Le entrate messe a bilancio e in realtà non riscosse o riscosse con molto ritardo sono una

piaga tutta italiana. Si chiamano in gergo tecnico «residui attivi» e da anni sono nel mirino della Corte dei Conti, come un'anomalia minacciosa per la veridicità dei bilanci degli enti locali. **L'ultimo allarme della magistratura contabile è di poche settimane fa.** In un'audizione alla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, i tecnici della Corte hanno messo nero su bianco le cifre, impressionanti, del fenomeno per la quasi totalità dei municipi italiani. (.....) la gran parte dei dissesti degli enti comunali avvenuti negli ultimi anni è dovuto alla cancellazione dal capitolo entrate di incassi fittizi che hanno aperto voragini di squilibrio tra entrate e spese. Un esempio? Le multe.

Fonte: il Sole 24 Ore del 30/06/2014-tratto dall'articolo di Fabio Pavesi

Enti Locali, la Corte “chiama” i revisori. Una sorta di “unità di crisi” in cui i revisori devono affiancarsi al responsabile dei servizi finanziari per un “monitoraggio concomitante” sugli equilibri di competenza, i flussi di cassa, la gestione dei residui e per avviare l'applicazione immediata dei tagli che servono a rispettare i vincoli di spesa chiesti per il 2014 (.....).Cfr. Delibera della Corte dei Conti 18/2014 –sezione Autonomie.

Fonte: liberamente tratto da il Sole 24 Ore del 28/06/2014

Bilancio di Previsione 2014: la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie il 25 giugno c.a. ha diffuso il testo della delibera n. 18/2014/INPR, di approvazione del documento recante gli "Indirizzi ex art. 1 co. 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2014, per una prudente gestione dell'esercizio provvisorio".

Fonte:Pa Web-Bollettino n° 2766 - 26 giugno 2014

Certificazione crediti, pubblicate le regole tecniche per la compilazione dei modelli di invio e ricezione fatture:nel sito della Ragioneria Generale dello Stato sono disponibili sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti i due documenti contenenti le regole per la compilazione dei modelli che permettono a fornitori e PA, rispettivamente, di inviare e ricevere le fatture. I documenti in parola descrivono le modalità e i formati per la compilazione del modello "001 -FORNITORE -INVIO FATTURE" e del modello "002 - UTENTE PA-RICEZIONE FATTURE".

Fonte: estratto da PaWeb- Bollettino n. 2754 del 10 giugno 2014

Rendiconti, certificazioni al 30 settembre 2014:con il decreto 27 maggio 2014 il Ministero dell'Interno ha fissato il termine per la trasmissione del certificato del rendiconto di bilancio 2013 da parte degli enti locali. Il termine in parola è stato fissato al 30 settembre 2014. **Il certificato, sottoscritto con firma digitale dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite PEC.** Gli enti locali che partecipano alla sperimentazione del nuovo sistema contabile dovranno compilare e trasmettere anche la certificazione relativa ad alcuni elementi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011 quali, ad esempio, il fondo pluriennale vincolato ed il fondo svalutazione crediti.

Fonte: estratto da Italia Oggi n. 136 del 10/06/2014-Autore: Matteo Barbero

Modalità di accesso alla banca dati SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le P.A.):E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.133 dell'11 giugno scorso il Decreto 30 maggio 2014 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze recante "Modalità di accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici). **Il decreto prevede che a decorrere dal 16 giugno 2014 tutte le informazioni della banca dati SIOPE sono liberamente accessibili dalle P.A.** all'indirizzo www.siope.it, al fine di consentire la consultazione e l'estrazione dei dati SIOPE a livello di codice gestionale, secondo le forme elencate all'articolo 2 del D. M. 30 maggio 2014.

Fonte: estratto da PAweb- bollettino n. 2756 del 12 giugno 2014

Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia –parere n.112/2014 in merito all'applicazione dell'art. 1, c. 136 della L. 56/2014 (cd. Legge Del Rio): il Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia, dopo aver evidenziato che l'art. 1 comma 136 della L. 56/2014 stabilisce **l'obbligo per gli enti interessati di rideterminare gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa**, chiede alla Corte l'interpretazione della disposizione in parola con particolare riferimento alle **modalità di individuazione del limite di spesa di cui si deve assicurare l'invarianza**. La Corte, nell'esprimere il proprio parere in merito, cita preliminarmente la nota del Ministero dell'Interno n.6508 del 24 aprile 2014 con cui sono state fornite alcune indicazioni interpretative in ordine alla normativa in esame nella quale il Ministero ha specificato, inter alia, che ai fini del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi mentre devono essere inclusi nel computo le indennità ed i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali. **La Corte condivide l'interpretazione ministeriale secondo cui la rideterminazione degli oneri deve assicurare l'invarianza di spesa in relazione al numero di amministratori indicati all'art.16 comma 17 del DL 138/2011 mentre non condivide l'interpretazione del Ministero in ordine all'esonero dall'obbligo di invarianza della spesa degli oneri per i permessi retribuiti e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e ritiene pertanto tali oneri rilevanti ai fini del rispetto dell'obbligo di invarianza della spesa di cui al citato comma 136.** La Corte sottolinea inoltre che il Ministero, nella nota richiamata, non ha fornito chiare indicazioni sull'esatto riferimento al quale attenersi per la quantificazione del suddetto limite di spesa. La Corte, dopo aver specificato che il limite di invarianza della spesa è unico ed è costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee, chiarisce che occorre considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (spesa storica per spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura massima spettante ex art.82 del TUEL per indennità di funzione e gettoni di presenza) rapportato al DL 138/2011. Secondo la Corte va considerata in proposito la spesa relativa all'esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative.

Fonte:estratto da Delib. Corte dei Conti- Sezione reg. di controllo per la Puglia n.112/PAR/2014

PERSONALE

Staff con stipendi da dirigenti: Sindaci e assessori potranno riconoscere ai componenti del proprio staff il trattamento economico da dirigenti senza tenere conto del titolo di studio dei collaboratori. Con una modifica all'art.90 del TUEL, il testo definitivo del DL di riforma della p.a. (n.90/2014) seppur «a contrario» legittima le scelte

dei sindaci verso i componenti degli uffici di supporto. Nel prevedere, infatti, che agli staff di sindaci e assessori è fatto divieto «di effettuazione di attività gestionale» si stabilisce che il divieto opera «anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro, il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale».

Fonte:Italia Oggi del 27/06/14—liberamente tratto da articolo di Francesco Cerisano e Luigi Oliveri

Aran: risposte a quesiti:nella newsletter di Maggio, l'Aran risponde a due quesiti in materia di permesso retribuito e calcolo delle ferie.

Quesito n. 1: nelle fattispecie legittimanti il riconoscimento dei tre giorni di permesso retribuiti, di cui all'art.19, comma 2, del CCNL 06.07.95, può essere ricompresa anche l'ipotesi del dipendente che intende avvalersene per presenziare ad una causa di lavoro promossa dallo stesso nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza?

Risposta dell'Aran: l'avviso dell'Agenzia è nel senso che nella ampia nozione di “particolari motivi personali o familiari”, che giustificano la concessione dei permessi di cui all'art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, possa rientrare anche la particolare fattispecie prospettata. Manca, infatti, nella disciplina contrattuale, una precisa casistica dei motivi che possano giustificare questa forma di assenza retribuita del dipendente. Pertanto, nel momento in cui comunica preventivamente, secondo gli ordinari principi di correttezza e di buona fede, all'ente la propria volontà di assentarsi per uno o più giorni, avvalendosi delle previsioni dell'art. 19, comma 2, del CCNL del 06.07.95, il dipendente espone anche i particolari motivi personali o familiari che ne sono alla base. Sarà, comunque, l'ente a valutare, nella sua discrezionalità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, le motivazioni addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative, da considerarsi prevalenti e, quindi, ostative della possibilità di assentarsi. Solo il dipendente, sulla base di un proprio, autonomo ed insindacabile giudizio, potrebbe decidere, in alternativa al giorno di permesso retribuito, di imputare a ferie l'assenza.

Quesito n. 2: Se dal calcolo delle ferie maturate risulta un numero non intero, come devono essere arrotondate le frazioni?

Risposta dell'Aran: L'avviso dell'Agenzia è nel senso che, se dal calcolo delle ferie maturate dal personale risultano, oltre a giornate intere, anche delle frazioni, sia ragionevole, in assenza di espresse previsioni al riguardo, procedere ad arrotondamenti all'unità superiore in presenza di frazioni superiori a $\frac{1}{2}$ ($>0,5$).

Fonte: PaWeb- Bollettino n. 2754 del 10 giugno 2014

Dipendenti pubblici, novità in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr:con circolare 5 giugno 2014, n. 73, l'I.N.P.S. ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei TFS e dei TFR introdotte dalla legge di stabilità 2014.

Fonte:INPS del 11/06/2014-estratto da articolo Redazione Paweb

FISCO E TRIBUTI

Scusabili gli errori sulla Tasi; per i contribuenti che commettono errori nei versamenti della Tasi non sono previste sanzioni tributarie. Nel question time di ieri alla Camera dei deputati si è chiarito che, a causa della confusione normativa che regna sovrana nella disciplina della nuova imposta sui servizi indivisibili, le violazioni effettuate dai contribuenti nel calcolare le somme da pagare non prevedono sanzioni tributarie. Con il D.L. n. 88/2014 il Governo ha differito al prossimo 16 ottobre il termine per il pagamento della Tasi in tutti i comuni che non hanno approvato le aliquote entro lo scorso 23 maggio e ha chiarito che spetta ai contribuenti calcolare il tributo e che la semplificazione degli adempimenti è rimandata al prossimo anno. Proprio per i tempi brevi che potrebbero far commettere ai contribuenti degli errori nei versamenti, nella risposta al question time si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 10 della L. n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che esclude l'irrogazione di sanzioni quando la violazione, come in questo caso, dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione di una norma tributaria. Anche l'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997 ammette errori che derivino dall'incertezza oggettiva sul significato della norma di legge e ne fa conseguire la non punibilità del contribuente. Gli errori nei versamenti potranno sempre essere regolarizzati spontaneamente con un ravvedimento sprint nei 14 giorni successivi alla violazione, pagando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali maturati fino al giorno del pagamento. Il pagamento della Tasi può essere effettuato con il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale ma, a differenza della Tari, non tramite i servizi elettronici di incasso e interbancari.

Fonte: estratto da Italia Oggi n. 138 del 12/06/14-Autore: Sergio Trovato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 giugno 2014 del MEF relativo all'importo da erogare a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014 ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della L.147/2013.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17/06/2014-estratto da Redazione Paweb

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

Con il D.L. n. 90/2014 soppressa l'AVCP e tolto l'incentivo del 2% ai dirigenti della P.A.: con la pubblicazione del DL 24 giugno 2014, n. 90 si è alzato il velo sulle molteplici indiscrezioni circolate anche prima del Consiglio dei Ministri del 13 giugno. Nel campo dei lavori pubblici, le uniche conferme significative rilevabili nel testo ufficiale del D.L. sono quelle relative alla **soppressione dell'AVCP (art. 19) e quella della trasmissione delle varianti in corso d'opera all'ANAC (art. 37)**. L'Autorità per la vigilanza sui contratti quindi non esiste più e, così come disposto dal comma 2 dell'art. 19 del DL in parola, i compiti e le funzioni svolti finora dall'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC). Non sono state inserite le disposizioni relative alla cancellazione dell'incentivo 2 % per i tecnici pubblici dipendenti, alla riduzione dei requisiti relativi alle gare di progettazione, alla cancellazione della norma relativa al criterio di aggiudicazione al netto del costo del personale, al controllo dei requisiti soltanto del vincitore tutte originariamente inserite nello schema di decreto-legge circolato precedentemente e successivamente al Consiglio dei Ministri del 13 giugno. In riferimento **all'incentivo 2%** per i tecnici pubblici dipendenti, la norma non è stata del tutto cancellata

ed è stata inserita come **divieto di erogazione di somme aggiuntive al personale con qualifica dirigenziale.**

Fonte :www.lavoripubblici.it del 26/06/2014-liberamente tratto da articolo di Paolo Oretto

Attestazioni Soa on line e ad accesso libero: L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici comunica i nuovi obblighi informativi per le SOA che renderanno più tempestive anche le verifiche di gara. Le SOA, a partire dal 10 giugno 2014, sono tenute alla comunicazione obbligatoria all'AVCP delle informazioni relative a tutti i contratti di qualificazione stipulati a partire dalla suddetta data, nonché delle informazioni dei relativi procedimenti di qualificazione delle imprese e delle relative attestazioni. A tal fine è disponibile la nuova procedura informatica "Attestazioni" che consente la trasmissione delle informazioni. La nuova procedura consentirà la pubblicazione in tempo reale sul web delle attestazioni rilasciate dalle SOA alle imprese di costruzioni e renderà le stesse attestazioni disponibili alle imprese.

Fonte: estratto da Italia Oggi n. 137 del 11/06/2014-autore: Andrea Mascolini

Appalti, salta la responsabilità solidale: in attesa della radicale riforma del Codice degli appalti, il decreto sulle semplificazioni anticipa una serie di misure urgenti per snellire gli adempimenti a carico delle imprese e per frenare il ricorso alle liti temerarie. Tra le misure di maggiore rilievo, contenute nel decreto sulle semplificazioni, compare l'abolizione della solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore: il decreto, in particolare, prevede la cancellazione delle norme che rendono l'impresa principale responsabile in solido dei mancati versamenti fiscali del subappaltatore sui redditi da lavoro dipendente dovuti nel corso dell'appalto. Un'altra misura di rilievo riguarda la stretta sui ricorsi "facili" negli appalti: nelle controversie in materia di appalti, la sanzione pecuniaria prevista per le liti temerarie potrà essere elevata fino al 10% del valore della causa. Il decreto consente inoltre alle stazioni appaltanti di aprire le buste con le offerte di gara prima della verifica dei requisiti dei concorrenti; di contro, prevede l'aggravio delle conseguenze in caso di mancata dimostrazione dei requisiti (oltre all'esclusione dalla gara e all'escussione della cauzione, sono previste multe tra 25.822 e 51.545 euro e la sospensione da uno a tre anni dalle gare pubbliche). Il decreto è atteso per domani, venerdì 13 giugno, sul tavolo del Consiglio dei Ministri.

Fonte: estratto da Il Sole 24 Ore n. 159 del 12/06/2014-Autore: Mauro Salerno

AVVOCATURA

Processo Civile Telematico: le novità del DL n. 90/2014-Le norme contenute nel titolo IV del decreto hanno apportato significative modifiche alla normativa del processo civile telematico. La maggior parte delle modifiche introdotte dal decreto sono state proposte dal CNF, dalla FIIF e la Cassa Forense. Vediamo quindi come cambia la normativa del processo civile telematico dopo il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90 le cui novità possono essere così riepilogate:

1. Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico
2. Momento del perfezionamento del deposito telematico
3. Deposito telematico e limite 30 MB
4. Sottoscrizione del verbale di udienza

5. Copie informatiche e poteri di autentica
6. Pubblicazione e comunicazione della sentenza
7. Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA
8. Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti
9. Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS
10. Domicilio digitale

Momento del perfezionamento del deposito telematico: l'art. 51 del DL da una parte conferma, come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia ma, adesso, prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c.. Viene quindi meno quanto disposto delle regole tecniche del processo telematico all'art. 13 del D.M. n. 44/11 co. 3 il quale prevedeva che «Quando la ricevuta e' rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente

Altalex, 26 giugno 2014-liberamente tratto da articolo di Maurizio Reale

Gare telematiche: CdS, Sez. VI – sent. 17 giugno 2014 (su una clausola del bando per una asta in forma telematica che accolla all'aggiudicataria il costo di funzionamento della gara stessa); v. anche in arg. TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA – sent.20 giugno 2014 (su aggiudicazione di una gara telematica, ove l'apertura delle buste contenenti le offerte sia avvenuta in seduta riservata).

Fonte:estratto da Lexitalia n.6/2014 del 26/06/2014